

Normativa

Turchia e A.TR (certificato di circolazione) e CO: modifiche al regolamento doganale turco

Il Ministero del commercio della Repubblica di Turchia ha apportato di recente una modifica al Regolamento doganale nazionale turco in base alla quale **non sarà più richiesto il certificato di origine per le merci provenienti da Paesi UE se accompagnate da certificato di Circolazione A.TR**, salvo quanto disposto dall'art.47 della Decisione n. 1/95 dell'Unione Doganale tra la Turchia e il Consiglio di Associazione della UE, che stabilisce il rapporto tra le misure di politica commerciale. Tale semplificazione scaturisce dall'intervento diplomatico italiano, effettuato sulle Autorità turche, in virtù del quale dal 1° gennaio 2021 verranno ridotti gli adempimenti burocratici da assolvere al momento della presentazione delle merci, provenienti da Stati Membri dell'Unione, presso la dogana turca.

Si ricorda che L'ATR è un certificato di circolazione che attesta la posizione unionale delle merci, consentendo così di godere di agevolazioni daziarie, in virtù dell'unione doganale siglata tra la UE e la Turchia.

Il beneficio daziario si applica, a prescindere dall'origine, a tutte le merci che risultino in libera pratica nella UE o in Turchia, ad eccezione dei prodotti agricoli e siderurgici per i quali invece è previsto il rilascio del certificato EUR1 in base alle regole che determinano il carattere originario dei prodotti.

Il certificato ATR, compilato in tutte le sue parti dall'esportatore, deve essere esibito all'Ufficio doganale di esportazione con tutta la relativa documentazione attestante la "libera pratica". L'Ufficio doganale provvede, dopo attenta analisi, al suo rilascio con apposizione di firma e timbro.

Visto il periodo emergenziale causato dal COVID-19 e l'esigenza di velocizzare e sburocratizzare le procedure doganali, l'Agenzia delle Dogane, con [nota n. 151838/RU del 22 maggio 2020](#), ha fornito indicazioni in merito al rilascio dei certificati di circolazione ATR in procedura semplificata.

Non è ancora possibile prevedere quanto sia immediata la reazione da parte delle Dogane turche che, ai sensi dell'art. 47 dell'accordo di Unione Doganale tra la Turchia e UE, hanno comunque facoltà di richiedere prove di origine in caso di dubbio. E' dunque opportuno e prudente che le imprese facciano una verifica presso i propri corrispondenti turchi, soprattutto in questa prima fase.

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – www.adm.gov.it - 22 dicembre 2020